

STUDIO LEGALE MELLONE

Avv. Vincenzo Mellone

Via P. Fusco, 47 - 80058 – Torre Annunziata

Email: enzmellone@libero.it – PEC: vincenzo.mellone@forotorre.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO LAZIO – SEZ. TERZA BIS

SEDE DI ROMA

NRG 6543/2019

MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della sig.ra **Nappi Maria**, nata a Torre del Greco il 21.04.1971, e residente a Marcianese alla Via Rossini, 27, **C.F.: NPPMRA71D61L259B**, elettivamente dom.ta in Torre Annunziata alla via P. Fusco, 47, preso lo studio dell'avv. dall'avv. Vincenzo Mellone C.F.: MLLVCN75R16L245V, PEC: vincenzo.mellone@forotorre.it, che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato al sottoesteso atto, nonché allegato al ricorso introduttivo del giudizio

C O N T R O: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere, 76/A, C.F.: 80185250588, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma - 00186 alla Via dei Portoghesi, 12, PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,

(resistente)

NONCHE': MALANDRINO NAZARIO (C.F.: MLNNZR74S05F839O), dom.to alla Via Mario Pomilio, 33, 80147 – Napoli, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Maria Caianiello, presso il quale studio è domiciliato in Roma alla Via E. Q. Visconti, 12, PEC francescomaria.caianiello@avvocatismcv.it,

(controinteressato)

NONCHE': nei confronti di tutti i soggetti vincitori del corso concorso dirigenti scolastici (d.d.g. n. 395 del 27 marzo 2019), e inseriti nella graduatoria generale di merito del concorso per dirigenti scolastici

disposta con decreto dipartimentale del M.I.U.R. n. 1205 del 01.08.2019 e D.D. 1229 del 7 agosto 2019, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso e motivi aggiunti,

(controinteressati)

per l'annullamento e/o riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare

- del Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, dell'elenco dei dirigenti inseriti nella suddetta graduatoria (elenco allegato al D.D. 1205/2019), e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il l'inserimento del nome della ricorrente;
- del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e rettifica del decreto n. 1205 del 1 agosto 2019, con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (allegato al D.D. n. 1229 del 7 agosto 2019) e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla l'inserimento del nome della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti d'interesse della ricorrente

per l'accertamento

della illegittima esclusione della ricorrente dall'elenco dei dirigenti inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, e del diritto di parte ricorrente di essere inserita, anche con riserva, nella suddetta graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione, Direzione generale per il personale scolastico e rettificata con Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e rettifica del decreto n. 1205 del 1 agosto 2019, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare,

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

alle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di inserimento della ricorrente, anche con riserva, nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico e rettificata con Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e rettifica del decreto n. 1205 del 1 agosto 2019, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa la rettifica della suddetta graduatoria con l'inserimento della ricorrente, e/o al pagamento di somme equivalenti, con interessi e rivalutazione, come per legge

premesso in fatto

- Con ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugnava: 1) il Decreto Dipartimentale n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019, e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente; 2) il provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del

mancato inserimento del nome della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale; 3) il provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso – concorso nazionale, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente; 4) il giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta sostenuta in data 18.10.2019, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale; 5) tutti gli atti e verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rilevati lesivi della posizione della ricorrente; 6) il bando di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 del M.I.U.R., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale Concorsi,), n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2416 posti a livello Nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici; 6) tutti i successivi atti della procedura; 7) il provvedimento prot. N. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R., con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale per la data del 18.10.2018, nonché ogni atto connesso e/o conseguenziale, nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna, senza prevedere e disporre il rinvio su tutto il territorio nazionale, e di ogni atto connesso e conseguenziale; 8) il provvedimento AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomine e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici, per la prova scritta dei candidati al concorso dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi, connessi e conseguenziali, nella parte in cui si sono rilevati lesivi per la ricorrente; 9) la prova scritta sostenuta in data 18.10.2018, nelle aule e/o laboratori previsti; 10) il verbale n. 2 delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte della sottocommissione n. 2 del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica indetto con decreto del M.I.U.R. – Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23.11.2017;

11) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti d'interesse della ricorrente;

- Nelle more del giudizio e ancor prima della udienza del 16.07.2019 fissata per la discussione della misura cautelare richiesta dalla ricorrente, il TAR del Lazio III sez. bis pronunciandosi su due ricorsi proposti da alcune candidate escluse dalla prova orale del suddetto concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, emetteva due sentenze brevi n. 8655/2019 e n. 8670/2019 con le quali annullava la procedura concorsuale indetta con il sopracitato D.D.G. del 23 novembre 2017, accogliendo le eccezioni che contestavano la legittimità dell'operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione;

- il Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla domanda cautelare proposta dal MIUR in uno con l'appello delle sentenze sopra indicate, emetteva ordinanze n. 3512/2019 e n. 3514/2019, con le quali sospendeva l'esecutività delle statuizioni di accoglimento contenute nelle predette sentenze del TAR Lazio;

- alla udienza del 16.07.2019, attese le ordinanze cautelari emesse dal Consiglio di Stato la ricorrente rinunciava alla sola domanda cautelare proposta, in attesa della decisione nel merito del Consiglio di Stato;

- nelle more del giudizio, accadeva, pertanto che con Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, pubblicava e approvava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, dell'elenco dei dirigenti inseriti nella suddetta graduatoria (elenco allegato al D.D. 1205/2019), e con Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 (elenco allegato al D.D. 1229/2019), pubblicava e rettificava il decreto n. 1205 del 1 agosto 2019, nella quale ovviamente, non figurava il nominativo della ricorrente.

Con i presenti motivi aggiunti, la ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe, recanti pubblicazione, approvazione e rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, dell'elenco dei dirigenti inseriti nella suddetta graduatoria (elenco allegato al D.D. 1205/2019 e al D.D. 1229/2019), nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente, in quanto, nulli e illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) della nullità e illegittimità dei provvedimenti impugnati, derivata dai provvedimenti impugnati nel ricorso introduttivo del giudizio.

I provvedimenti impugnati risultano affetti da nullità e illegittimità derivata, essendo inficiati dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e con le ulteriori censure che saranno sotto precisate.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, con il presente atto e/o motivi aggiunti si impugna e contesta il Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, pubblicava e approvava la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, dell'elenco dei dirigenti inseriti nella suddetta graduatoria (elenco allegato al D.D. 1205/2019), e con Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 (elenco allegato al D.D. 1229/2019), pubblicava e rettificava il decreto n. 1205 del 1 agosto 2019, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente .

In ogni caso per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso introduttivo che integralmente si riporta di seguito:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO ORDINARIO

P E R: la sig.ra **NAPPI Maria**, nata a Torre del Greco il 21.04.1971, e residente a Marcianese alla Via Rossini, 27, **C.F.: NPPMRA71D61L259B**, elettivamente dom.ta in Tore Annunziata alla via P. Fusco, 47, preso lo studio dell'avv. dall'avv. Vincenzo Mellone **C.F.: MLLVCN75R16L245V**, **PEC:** **vincenzo.mellone@forotorre.it**, che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato al sottoesteso atto

C O N T R O: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere, 76/A, **C.F.: 80185250588**, ope legis, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Dello Stato, con sede in Roma - 00186 alla Via dei Portoghesi, 12, **PEC** **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it**,

(resistente)

NONCHE': MALANDRINO NAZARIO (C.F.: MLNNZR74S05F8390), dom.to alla Via Mario Pomilio, 33, 80147 – Napoli,

(controinteressato)

NONCHE': nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla prova orale del concorso dirigenti scolastici (d.d.g. n. 395 del 27 marzo 2019), i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

(controinteressati)

per l'annullamento, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare

- del Decreto Dipartimentale n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019, e

che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;

- *del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;*

- *dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso – concorso nazionale, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;*

- *del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta sostenuta in data 18.10.2019, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;*

- *di tutti gli atti e verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rilevati lesivi della posizione della ricorrente;*

- *del bando di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 del M.I.U.R., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale Concorsi,), n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2416 posti a livello Nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;*

- *per quel che occorra tutti i successivi atti della procedura;*

- *del provvedimento prot. N. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R., con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale per la data del 18.10.2018, nonché ogni atto connesso e/o conseguenziale, nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna, senza prevedere e disporre il rinvio su tutto il territorio nazionale, e di ogni atto connesso e conseguenziale;*

- del provvedimento AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomine e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici, per la prova scritta dei candidati al concorso dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi, connessi e consequenziali, nella parte in cui si sono rilevati lesivi per la ricorrente;
- della prova scritta sostenuta in data 18.10.2018, nelle aule e/o laboratori previsti;
- del verbale n. 2 delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte della sottocommissione n. 2 del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica indetto con decreto del M.I.U.R. – Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23.11.2017;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti d'interesse della ricorrente

per l'accertamento

della illegittima esclusione della ricorrente a sostenere la prova orale, del concorso, e del diritto di parte ricorrente di essere ammessa a sostenere, anche con riserva, la prova orale di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (art. 1 Decreto Dipartimentale n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019), e/o a procedere alla riammissione della ricorrente alla prova orale in corso di svolgimento, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento, ovvero in subordine per l'ammissione di una prova orale suppletiva, da esperirsi anche successivamente e/o in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della ricorrente alla procedura del corso concorso medesimo, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa la riedizione o il rifacimento della prova scritta per la ricorrente

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

alle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale, del concorso, di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 (art. 1 Decreto Dipartimentale n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019), e/o a procedere alla riammissione

della ricorrente alla prova orale in corso di svolgimento, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento, ovvero in subordine per l'ammissione di una prova orale suppletiva, da esperirsi anche successivamente e/o in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della ricorrente alla procedura del corso concorso medesimo, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa la riedizione o il rifacimento della prova scritta per la ricorrente, e/o al pagamento di somme equivalenti, con interessi e rivalutazione, come per legge

premesse in fatto

- che la ricorrente, ha partecipato al corso concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica indetto con decreto del M.I.U.R. – Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017) finalizzato, appunto, al reclutamento di dirigenti scolastici;

- all'esito del superamento della prova preselettiva e conseguente ammissione alla prova scritta, in data 18.10.2019 effettuava, nei locali della sede dell'Istituto Tecnico Commerciale Caruso di Napoli, la suddetta prova scritta del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica;

- il bando di corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DDG 1259 del 23 novembre 2017), prevede una prova preselettiva, una prova scritta ed una orale.

La prova preselettiva è prevista (come poi verificatosi al caso di specie) qualora il numero dei candidati sia complessivamente superiore a tre volte quello dei posti disponibili a livello nazionale, e la stessa precede le prove di esame.

La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.

Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato.

La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta sulle materie indicate nel bando e due quesiti in lingua straniera. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal

candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La prova ha la durata di 150 minuti.

A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti.

I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale;

- in data 27.03.2019 il MIUR, sul proprio sito pubblicava il Decreto Dipartimentale n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019, e l'allegato elenco nominativo degli ammessi alla prova orale (allegato al DDG 395 del 27.03.2019);

- tra i nominativi degli ammessi alla prova orale non figura quello della ricorrente;

- che, pertanto, la ricorrente non ha superato la prova scritta;

- a far data dal 08.05.2019 su istanze online del sito del MIUR, tutti i candidati che hanno sostenuto la prova scritta, tra i quali la ricorrente, hanno potuto prendere visione degli esiti della propria prova, e dei verbali delle operazioni di correzione e valutazione della stessa;

- dalla verifica della documentazione resa accessibile dal Ministero resistente (prova scritta, verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove, nonché documentazione allegata), sono emerse innumerevoli errori e/o incongruenze.

Infatti come facilmente desumibile dal verbale n. 2 delle operazioni di valutazione e correzione delle prove scritte della sottocommissione n. 2 del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica alla ricorrente veniva assegnato il codice elaborato n. 567, con punteggio assegnato pari a 60/100.

- Da una ulteriore verifica effettuata dalla ricorrente è emerso che il punteggio è così distribuito: punti 8,00 assegnati per la domanda numero 1, punti 8,00 assegnati per la domanda numero 2, punti 12,00

assegnati per la domanda numero 3, punti 11,00 assegnati per la domanda numero 4, punti 11,00 assegnati per la domanda numero 5, punti 2,00 assegnati per la domanda numero 6, punti 2,00 assegnati per la domanda numero 7, punti 2,00 assegnati per la domanda numero 8, punti 0,00 assegnati per la domanda numero 9, punti 0,00 assegnati per la domanda numero 10, punti 0,00 assegnati per la domanda numero 11, punti 0,00 assegnati per la domanda numero 12, punti 2,00 assegnati per la domanda numero 13, punti 0,00 assegnati per la domanda numero 14, punti 2,00 assegnati per la domanda numero 15.

In ogni caso l'operato della commissione giudicante non rispetta i principi di trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione, con conseguente nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato e ammissione alla prova orale della ricorrente;

- che, la prova scritta svolta dalla ricorrente è stata caratterizzata e condizionata da una serie di fattori tali da compromettere il regolare svolgimento della prova stessa, tra i quali si evidenziano: - presenza di alunni estranei al corso concorso; - suono della campanella all'intervallo tra un'ora e l'altra; - eccessivo caldo; - tastiera del computer difettosa (ad esempio al caso di specie la lettera a era mal funzionante in taluni casi si bloccava); - problemi nel salvataggio dell'elaborato; - programma informatico non adeguato con disfunzioni alle funzioni taglia, copia e incolla disabilitate; - schermata non adatta che conteneva in un solo rigo 250 caratteri, laddove, normalmente un rigo contiene 80 caratteri.

Ebbene tali fattori hanno generato nella ricorrente palesi difficoltà di concentrazione, e perdita di tempo utile per lo svolgimento della prova.

Le modalità di svolgimento della prova, dunque, oltre ad essere in contrasto insanabile con le previsioni dello stesso Decreto Ministeriale, risultano violare i più basilari principi dettati in tema di pubblici concorsi per i seguenti

MOTIVI

ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA SCRITTA –VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL BANDO DI CONCORSO, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI CHE HANNO

PARTECIPATO ALLE PROVE SCRITTE, SUPERFICIALITA' DEL GIUDIZIO, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI.

Preliminarmente la difesa scrivente eccepisce la assoluta nullità, annullabilità e illegittimità della prova scritta per violazione delle disposizione previste dal bando di concorso, e di tutte le norme previste per lo svolgimento dei concorsi pubblici, della trasparenza della Pubblica Amministrazione e della imparzialità della stessa.

Giova innanzitutto evidenziare innumerevoli incongruenze riscontrate sia nello svolgimento della prova che nella correzione dell'elaborato assegnato alla ricorrente.

Infatti a seguito di accesso agli atti della prova scritta (consultazione e verifica degli esiti della propria prova scritta con annessi verbali delle operazioni di correzione e valutazione della prova), reso disponibile in data 08.05.2019, su istanze online del sito del MIUR, la ricorrente ha avuto modo di verificare che la correzione della propria prova scritta presenta una serie di errori e incongruenze che rendono nullo, annullabile ed illegittimo l'atto predisposto dalla sottocommissione.

Il provvedimento di correzione dell'elaborato redatto dalla sottocommissione n. 2 risulta del tutto illegittimo per illogicità e per violazione dei principi costituzionali in materia di partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche e dei principi informatori in materia di accesso al pubblico impiego, incentrati sul buon andamento e sull'imparzialità della pubblica amministrazione.

L'operato illegittimo della commissione e dall'Amministrazione resistente, in ogni caso risulta gravemente lesivo del diritto della ricorrente, alla quale è stato, appunto, precluso di partecipare, in condizioni di parità alla prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici (Art. 51, 3 Cost, 21 comma 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: “ ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (Art. 51 e 97 Cost), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (Art. 2 e 4Cost).

Da quanto sopra evidenziato risulta palese la illegittimità dell'operato della sottocommissione esaminatrice, con conseguente nullità e/o annullabilità del verbale di correzione della dell'elaborato assegnato alla ricorrente.

Oltre alle incongruenze riscontrate nel verbale di correzione dell'elaborato, la ricorrente nell'espletamento materiale della prova scritta si sono verificati innumerevoli inconvenienti che hanno compromesso ulteriormente il regolare svolgimento della prova, quali ad esempio (presenza di alunni estranei al corso concorso, suono della campanella all'intervallo tra un ora e l'altra, eccessivo caldo, tastiera del computer difettosa (ad esempio non funzionava bene la lettera a), problemi nel salvataggio dell'elaborato, programma informatico non adeguato con disfunzioni alle funzioni taglia, copia e incolla disabilitate, schermata non adatta che conteneva su un solo rigo 250 caratteri, laddove, normalmente un rigo contiene 80 caratteri).

Dalle succitate incongruenze, ciò che ha maggiormente compromesso il regolare svolgimento della prova sono state le inadeguatezza del sistema informatico e precisamente: a) Funzioni “Taglia, copia e incolla” disabilitate. Ciò ha comportato un notevole sperpero di tempo nei 5 quesiti a risposta aperta, in cui si chiedeva al candidato di argomentare, in maniera coerente e coesa, sulle azioni del Dirigente Scolastico in un dato contesto professionale. È del tutto evidente che la necessità di rendere l'elaborato pertinente a livello argomentativo e corretto formalmente ha vincolato il candidato a riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo. Quanto appena detto si pone in netto contrasto con una prova “a tempo” (150 minuti complessivi per 7 quesiti: ribadiamo, 21 minuti per ciascun quesito!) richiesta dal bando; b) Salvataggio non automatico.

La funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura. Al contrario, bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI. Nel pigiarlo, si veniva “catapultati” in una nuova schermata contenente la domanda successiva. E per tornare indietro, occorreva selezionare tra due tasti “SI” o “NO”.

Questo meccanismo, oltre che essere estremamente farraginoso, ha trovato la ricorrente e tutti i candidati impreparati, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial emesso dal Miur, relativo alle indicazioni operative. Ciò si è rivelato essere non solo un ulteriore fattore ansiogeno in una situazione di per sé ad alto impatto emotivo, ma anche un'ennesima richiesta da interpretare, a cui il candidato non era stato preparato; c) Lay-out grafico fuorviante. L'impostazione della pagina era orizzontale e un solo rigo conteneva 250 caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) ogni rigo. Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione. d) Schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR. Schermata riepilogativa contrassegnata da pulsanti rossi e blu invertiti, ovvero le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, ingenerando confusione e disorientamento. e) Barra spaziatrice difettosa. la ricorrente ha riscontrato un malfunzionamento della barra spaziatrice, che ha determinato un "continuum grafico", ossia la scrittura di parole "attaccate", costringendola stessa a tornare sulle stesse per separarle; f) Tasti danneggiati. Tastiere vetuste con tasti difettosi hanno costretto la ricorrente a tornare più volte indietro per correggere la parola mentre il tempo scorreva inesorabilmente; g) Dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni. Si segnala inoltre la disomogeneità della dimensione dei caratteri tra una postazione e l'altra: in alcuni casi, i caratteri presentavano dimensioni molto ridotte comportando una grande difficoltà di lettura dei testi, specie per gli ipovedenti o coloro che presentano accertati problemi di vista. Inoltre, erano disabilitate le funzioni per ingrandire il testo. Una prova informatizzata che non prevede facilitazioni per l'accessibilità non solo lede la par condicio – principio imprescindibile in un concorso pubblico - ma disattende anche le seguenti norme: Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; D.lgs. n. 82/2005, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale"; D.lgs. n.106/2018 "Attuazione del Direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e applicazioni mobili degli

enti pubblici”. h) Ambienti inidonei e chiassosi. L’aula in cui si è svolta la prova era rumorosa in quanto venivano svolte contemporaneamente anche le attività didattiche. Tale sistemazione logistica ha notevolmente turbato la capacità attentiva e la concentrazione della ricorrente.

I suddetti inconvenienti riscontrati nel corso dello svolgimento della prova scritta, hanno compromesso il regolare svolgimento della stessa.

Infatti lo svolgimento della prova effettuato dalla ricorrente, non rispetta i dettami del bando di concorso (DDG 1259 del 23 novembre 2017), dunque, oltre ad essere in contrasto insanabile con le previsioni dello stesso Decreto Ministeriale, risulta violare, i più basilari principi dettati in tema di pubblici concorsi, con la conseguenza che la stessa prova risulta essere affetta da nullità assoluta, annullabilità e illegittimità.

ILLEGITTIMITA’ DELLA PROVA SCRITTA – ECCESSO DI POTERE, OMESSA PREDETERMINAZIONE E/O PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, SUPERFICIALITA’ DEL GIUDIZIO

Si eccepisce la illegittimità della prova scritta per violazione dell’art. 12 del DPR 487 del 1994, per mancata predeterminazione e pubblicazione da parte della commissione dei criteri di valutazione delle prove, prima della correzione della stessa.

Giova in effetti precisare che nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione delle prove, cui attribuire un punteggio numerico, devono essere definiti o dal bando di concorso o dalla commissione al momento dell’insediamento o comunque prima dello svolgimento della prova.

Il DPR n. 487/1994, all’art. 12 comma 1, infatti, così recita: “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di

esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti".

Il suddetto principio viene ribadito anche dal TAR Campania con la sentenza del 27 febbraio 2016 n. 1087, la quale richiama, al riguardo, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito e/o ribadito: "la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni da una sintesi delle proprie ipotesi valutative - i criteri di cui all'articolo 12 del Dpr 487/1994" (sentenza Cassazione SSUU n.14896 del 21 giugno 2010).

I criteri di valutazione devono, pertanto, necessariamente essere stabiliti prima della correzione delle prove.

Da premettere che la giurisprudenza ha offerto sinora un'interpretazione conservativa della succitata norma, precisando che l'attività di predeterminazione può avvenire anche dopo lo svolgimento delle prove scritte, purché prima che si proceda alla loro correzione.

Si è in tal senso puntualizzato che «La fissazione di sub-criteri per la valutazione delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, non è soggetta a una pubblicazione antecedente allo svolgimento delle prove, avendo una simile operazione il solo scopo di scongiurare il sospetto di favoritismi verso singoli candidati, con la conseguenza che si dovrà ritenere legittima la determinazione dei predetti criteri dopo l'effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro concreta valutazione, cioè antecedentemente all'effettiva correzione delle prove scritte» (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 19 giugno 2015 n. 597; si è espresso in tal senso anche T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 10 gennaio 2017 n. 368, nonché T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III 07 maggio 2014 n. 4733).

L'assunto è enunciato anche dal Giudice d'Appello che ha al riguardo precisato che «Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali che, ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell'ottica della

trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione». (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 1411).

I criteri di valutazione ad avviso della Sezione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove». (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

Pertanto la giurisprudenza detta le linee guida dell'interpretazione della suddetta norma in maniera restrittiva ritenendo legittima la determinazione dei predetti criteri dopo l'effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro concreta valutazione, cioè antecedentemente all'effettiva correzione delle prove scritta.

Al caso di specie, ed in particolare alla prova scritta, i criteri di valutazione per la correzione degli elaborati non sono stati ben chiari, e comunque non sono stati allestiti ne prima dell'espletamento delle prove, ne immediatamente prima della loro correzione.

La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico.

In ogni caso la mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso.

ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA SCRITTA – MANCATO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRIVA IN UNICA DATA, VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI, VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO,

ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CANDIDATI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE PROVE SCRITTE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUITA'

Il bando di concorso specifica che la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR (art. 8. DDG 1259 del 23 novembre 2017).

Il bando per il reclutamento di dirigenti scolastici, pubblicato in G.U. il 24 novembre 2017 n. 90, IV serie speciale, all'art. 8, comma 2, così recita: "La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR."

L'art. 12 continua: "[.....] Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti."

Le cause di forza maggiore, di cui all'art. 12 del succitato bando, si sono verificate in quanto:

- In data 12 ottobre 2018, il Tar del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa dell'"interruzione del funzionamento delle procedure informatiche" e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta. In data 17 ottobre 2018 l'U.S.R. della Sardegna determinava il differimento della prova scritta per i sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse.

In data 9 novembre 2018, in Gazzetta Ufficiale veniva pubblicato il diario per la prova scritta in Sardegna, fissata per il 13 dicembre 2018.

La prova scritta "unica su tutto il territorio nazionale", pertanto è diventata "diversa" con conseguente determinazione di disparità di trattamento per tutti!

Detto slittamento della prova scritta nella Regione Sardegna non risponde alla caratteristica di equità fra tutti i concorrenti impegnati nel concorso, ravvisandosi, infatti, una violazione del comma 2

dell'articolo 8 del bando del corso-concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre 2017 che dispone: «la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data».

A minare il concetto di equità della Pubblica Amministrazione ci sarebbe anche un altro aspetto: “la griglia di valutazione con i rispettivi criteri, che sono stati pubblicati in meno di 24 ore prima della prova”.

Invero “il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha opportunamente pubblicato la griglia, aggiungendo l'«incipit» per ognuno dei 5 quesiti. L'incipit era di orientamento ai candidati per comprendere la tipologia dei quesiti, ma altresì inutile, in quanto pubblicato solo 24 ore prima. Ebbene, la stessa griglia e il medesimo incipit sono valsi per i candidati della regione Sardegna, i quali sono stati «orientanti» per la preparazione.

Da quanto sopra evidenziato si evince la assoluta illegittimità dello svolgimento della prova scritta in due differenti date, con assoluta disparità di trattamento dei partecipanti, con violazione della par condicio degli stessi, violazione dell'art. 3 della Costituzione, e violazione del principio di equità.

VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE;; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI, VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO.

La G.U. n. 73 del 14/09/2018, pubblicando il diario per la prova scritta, riportava: “Si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgera' in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00”.

Occorre invece rilevare che la prova scritta, essendo unica, anche se svolta in più sedi nelle diverse regioni, è stata “non simultanea” sul territorio nazionale, considerando che in alcune realtà è iniziata

alle 10.30, in altre alle 11, in altre ancora alle 11.50, con evidente vulnus ai principi di equità, par condicio e trasparenza.

Altre illegittimità e disparità di trattamento si sono riscontrate nel diverso utilizzo di codici e raccolte, nella non univoca interpretazione dell'espressione "testi di leggi", nella disparità di trattamento in merito alla possibile consultazione degli stessi, decisioni, pertanto, disomogenee sul territorio nazionale in merito alla possibilità di consultazione dei suddetti testi: in alcune regioni gli Usr hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza.

Detto comportamento rende la prova del tutto illegittima per violazione della par condicio dei candidati, assoluta disparità di trattamento dei partecipanti, e violazione dell'art. 3 della Costituzione.

ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA SCRITTA – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DEL CONCORSO, ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER LA PRESENZA DI STUDI DI CASI NON PREVISTI DAL BANDO PER LA PROVA SCRITTA

Il bando di corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DDG 1259 del 23 novembre 2017), prevede una prova preselettiva, una prova scritta ed una orale.

Tralasciando le modalità di svolgimento della prova preselettiva che nulla aggiungono al caso di specie, la difesa scrivente evidenzia che, conformemente a quanto stabilito dal suddetto bando di concorso, la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta sulle materie indicate nel bando e due quesiti in lingua straniera. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

L'art. 8, comma 4, del bando stabilisce che «La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie».

A discapito di quanto previsto e stabilito dal bando, due dei quesiti erano dei veri e propri “casi”, rendendo la prova del tutto nulla, annullabile e illegittima.

Lo studio dei casi, infatti, è previsto per la prova orale ai sensi dell’art.9 comma 2 del Bando D. D. 24 novembre 2017, la quale consiste in:

a) un colloquio sulle materie d’esame, di cui all’art.10 c.2 del decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;

c) una verifica della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.

Analizzando attentamente i quesiti proposti si evince che alcuni di essi sono veri e propri casi, e pertanto la relativa prova risulta essere nulla e/o annullabile e comunque del tutto illegittima.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990, 296, COMMA 2, TFUE (TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA) E 41, COMMA 2, LETT. C), DELLA CARTA FONDAMENTALE DEI DIRITTI DELL’UNIONE EUROPEA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA (ART. 24 COST.), DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DI UGUAGLIANZA SANCITI DAGLI ARTT. 97 E 3 COST..

Gli atti impugnati sono carenti, in senso assoluto, di motivazione circa alcuni aspetti cruciali che riguardano gli interessi dei ricorrenti, in palese violazione dell’art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990, secondo cui “1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che

nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Occorre segnalare, altresì, che il principio della motivazione è previsto, oltre che nell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, anche nell'art. 296, comma 2, TFUE e nell'art. 41, comma 2, lett. c), della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea (da leggere in relazione all'art. 51, che ne estende l'applicazione agli Stati membri) e, come tale, ha ricevuto importanti riscontri nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (particolarmente chiaro, in ordine ai principi sopra menzionati, il dettato della decisione della Corte di Giustizia UE, 22 marzo 2001, C - 17/99, ad avviso della quale la motivazione deve fare apparire, in forma chiara e non equivoca, l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo). D'altro canto, non può non rilevarsi, nella fattispecie, anche la violazione del diritto alla difesa (art. 24 cost.) e dei principi di buona amministrazione e di uguaglianza sanciti dagli artt. 97 e 3 Cost., perché, con i provvedimenti impugnati, verso i quali la ricorrente, in via preventiva ed extragiudiziale, non ha potuto compiere alcuna concreta azione difensiva.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEL D.M. 337/18 E DELL'ALLEGATO A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

La prova scritta con la violazione del principio dell'anonimato ha irrimediabilmente violato lo stesso decreto che ha bandito il corso concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici.

Invero il D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, prevede ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 11 che “i candidati effettueranno le operazioni di riconoscimento e firmeranno il registro d'aula cartaceo. Ad ogni candidato verrà consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico. Il candidato è tenuto a verificare l'esattezza dei propri dati personali ivi riportati. A ciascun candidato verrà inoltre fatto estrarre un modulo contenente un codice personale anonimo, che gli sarà consegnato. Al candidato verrà consegnata una busta internografata (oscurata) nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta.

Ebbene il suddetto principio dell'anonimato è stato completamente violato.

Invero le prove scritte del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DDG 1259 del 23 novembre 2017) inviate alle commissioni esaminatrici erano identificati con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova.

Comunque ogni fase di qualsiasi procedura concorsuale deve essere espletata dalla Commissione esaminatrice e dall'Amministrazione in modo da garantirne la più completa e assoluta trasparenza, allo scopo di soddisfare l'interesse pubblico all'individuazione del candidato più meritevole. Durante le fasi concorsuali, deve dunque essere garantito il rispetto del principio dell'anonimato, anche al fine di soddisfare il criterio generale di imparzialità che deve sottendere l'azione amministrativa, a salvaguardia della “par condicio” tra i partecipanti. È regola generale che, al fine di garantire la trasparente e imparziale valutazione nelle procedure di concorso pubblico, la prova scritta non deve riportare la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l'identità.

La regola dell'anonimato deve essere intesa nel senso che non deve essere presente nell'elaborato alcun segno che sia “in astratto” ed “oggettivamente” suscettibile di riconoscibilità.

Giova, inoltre, precisare che il criterio dell'anonimato rappresenta "il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione" che deve poter valutare senza condizionamenti esterni e garantendo la par condicio tra i candidati.

Pertanto, in ragione dell'esigenza dell'anonimato la pubblica amministrazione deve adottare a livello normativo regole che tipizzano rigidamente il proprio comportamento, volte a introdurre "cautele e accorgimenti prudenziali" anche nell'ottica della trasparenza dell'azione pubblica.

Il suddetto principio viene ribadito dal Tar Amministrativo Regionale Lazio - sez. I quater - sentenza n. 1988 del 21-02-2018.

In ogni caso qualora l'amministrazione ometta di osservare tutte le regole necessarie a garantire il rispetto del criterio dell'anonimato si produce una illegittimità di per se rilevante e insanabile dell'intera procedura comparativa; e ciò in quanto viene posta in essere, da parte dell'amministrazione, una condotta già ex ante connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse. (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 20/11/2013 n° 26).

Da quanto sopra riferito si evince la nullità e/o annullabilità della prova scritta per violazione del principio dell'anonimato posto in essere dalla commissione esaminatrice.

Tutto ciò considerato, i provvedimenti impugnati sono certamente illegittimi e come tali meritevoli di annullamento, con la conseguenza che la ricorrente chiede che l'Ill.mo Collegio adito, conformemente a quanto già deciso in casi analoghi, Voglia così decidere.

Sulla domanda cautelare

Il fumus boni iuris è insito nella fondatezza dei motivi su riportati in fatto e diritto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti. Il periculum in mora, invece, è determinato dalla situazione di grave ed irreparabile pregiudizio alla sfera soggettiva della ricorrente che l'illegittima esclusione dalla prova orale del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica indetto con decreto del M.I.U.R. – Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23.11.2017. Invero le prove orali

sono in corso di espletamento, e dunque a breve termineranno con nomina dei nuovi Dirigenti Scolastici, e pertanto la ricorrente, in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare con ammissione con riserva alla prova orale del suddetto corso concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, vedrà definitivamente sfumare e compromessa la possibilità di accedere a tale carica. L'interesse della ricorrente, dunque, è di fondamentale importanza per assicurare alla stessa di effettuare la prova orale seppure con riserva. Al suddetto pregiudizio, può avviarsi ovviamente solo ammettendo la ricorrente con riserva, previa sospensione della mancata ammissione (Decreto Dipartimentale n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019, e dell'allegato elenco nominativo degli ammessi alla prova orale (allegato al DDG 395 del 27.03.2019), a partecipare alla prova orale del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica indetto con decreto del M.I.U.R. – Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017) finalizzato, appunto, al reclutamento di dirigenti scolastici.

Dunque, la ricorrente chiede all'Ill.mo Tar del Lazio adito, l'emanazione di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, che ammetta la stessa a sostenere con riserva la prova orale, chiedendo altresì all'Ill.mo Collegio adito di ordinare all'Amministrazione di indire eventualmente delle prove orali suppletive.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX

ART. 41, CO. 4, C.P.A.

Atteso che la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo agli eventuali controinteressati, individuati negli ammessi alla prova orale di cui all'allegato elenco nominativo (allegato al Decreto Dipartimentale n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019), mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>, ovvero mediante pubblici proclami prescrivendone le modalità.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

- *- in via cautelare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia dell'impugnato Decreto Dipartimentale n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019, e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente;*
- *del provvedimento implicito di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente alle prove orali del concorso, configurato per effetto del mancato inserimento del nome della ricorrente nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale;*
- *dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso – concorso nazionale, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per la ricorrente;*
- *del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova scritta sostenuta in data 18.10.2019, e che ha cagionato il mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale;*
- *di tutti gli atti e verbali della Commissione esaminatrice nella parte in cui si sono rilevati lesivi della posizione della ricorrente;*
- *del bando di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 del M.I.U.R., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale Concorsi,), n. 90 del 24 novembre 2017, concernente il corso concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni*

scolastiche statali per 2416 posti a livello Nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, cioè con l'ausilio di sistemi informatici;

- per quel che occorra tutti i successivi atti della procedura;*
- del provvedimento prot. N. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R., con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale per la data del 18.10.2018, nonché ogni atto connesso e/o conseguenziale, nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna, senza prevedere e disporre il rinvio su tutto il territorio nazionale, e di ogni atto connesso e conseguenziale;*
- del provvedimento AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomine e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici, per la prova scritta dei candidati al concorso dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi, connessi e conseguenziali, nella parte in cui si sono rilevati lesivi per la ricorrente;*
- della prova scritta sostenuta in data 18.10.2018, nelle aule e/o laboratori previsti;*
- del verbale n. 2 delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte della sottocommissione n. 2 del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica indetto con decreto del M.I.U.R. – Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23.11.2017;*
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, sempre nei limiti d'interesse della ricorrente*
- **in via cautelare**, in subordine, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e di tutti gli atti connessi e/o conseguenziali, per l'effetto, disporre in capo all'Istituzione resistente l'obbligo di procedere alla riammissione della ricorrente alla prova orale in corso di svolgimento, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento, ovvero in subordine per l'ammissione di una prova orale suppletiva, da esperirsi anche successivamente e/o in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della ricorrente alla procedura del corso concorso medesimo, e*

comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa la riedizione o il rifacimento della prova scritta per la ricorrente;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione.

- accogliere il ricorso e annullare gli impugnati provvedimenti, e conseguentemente ammettere la ricorrente alla prova orale in corso di svolgimento, mediante convocazione della stessa per l'effettivo e legittimo svolgimento, ovvero in subordine ammettere la ricorrente a svolgere una prova orale suppletiva, da esperirsi anche successivamente e/o in sessioni ad hoc per la ricorrente e sempre per la integrale riammissione della ricorrente alla procedura del corso concorso medesimo, e comunque per l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare, ivi inclusa la riedizione o il rifacimento della prova scritta, ordinando all'Istituzione resistente di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea a consentire all'odierna parte ricorrente di partecipare alla prova orale;

- in subordine accogliere il ricorso e annullare gli impugnati provvedimenti, e conseguentemente disporre il rifacimento della prova scritta del corso concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica indetto con decreto del M.I.U.R. – Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23.11.2017, ordinando la relativa partecipazione e/o ammissione al concorso della ricorrente;

Con vittoria di spese legali e compensi professionali del grado di giudizio, da distrarsi all'antistatario procuratore.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile, e che si verte in materia di pubblico impiego, e che lo stesso è esente attese le condizioni reddituali della ricorrente (reddito familiare complessivo) inferiore ad euro 34.585,23.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata vincenzo.mellone@forotorre.it, dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

Si allega:

Con Osservanza.

Della nullità e illegittimità dei provvedimenti impugnati dovuta e/o derivata dalla illegittimità dell’operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione della procedura concorsuale volta al reclutamento dei dirigenti scolastici

Parte ricorrente impugna e contesta i provvedimenti di cui in epigrafe, recanti pubblicazione, approvazione e rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, dell’elenco dei dirigenti inseriti nella suddetta graduatoria (elenco allegato al D.D. 1205/2019 e D.D. 1229/2019), nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente, in quanto, oltre ad essere nulli e illegittimi per i motivi sopra esposti e meglio precisati nel ricorso introduttivo del giudizio, impugna i suddetti provvedimenti per nullità e illegittimità della procedura concorsuale volta al reclutamento dei dirigenti scolastici, derivata dalla illegittimità dell’operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione della suddetta procedura.

A tale riguardo giova evidenziare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale

componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Al momento del conferimento dell'incarico la dr. Marcucci risultava essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Pertanto la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Giova ancora precisare che la terza sezione bis del Tar Lazio ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n.

10964. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

Precisava che l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

Concludeva il collegio affermando che la presenza di tali membri poc'anzi menzionati rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione e da ciò ne discende che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato.

Da quanto sopra precisato si evince la nullità dei provvedimenti impugnati con il presente atto, derivata, appunto, dalla illegittimità di tutte le commissioni nominate per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti.

Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX

ART. 41, CO. 4, C.P.A.

Atteso che la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti agli eventuali controinteressati, individuati negli ammessi alla prova

orale di cui all'allegato elenco nominativo (allegato al Decreto Dipartimentale n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019), e nei controinteressati inseriti nell'elenco dei dirigenti della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, (elenco allegato al D.D. 1205/2019 e al D.D. n. 1229 del 7 agosto 2019) mediante la pubblicazione del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>, ovvero mediante pubblici proclami prescrivendone le modalità.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile, e che si verte in materia del pubblico impiego, e che lo stesso è esente attese le condizioni reddituali della ricorrente (reddito familiare complessivo) inferiore ad euro 34.585,23.

Si allegano mediante deposito, i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Con Osservanza.

Torre Annunziata lì 16.09.2019

avv. Vincenzo Mellone